

3

# P E R

D. Nunzio d' Amico Giovane

NELLA CAUSA CHE HA

C O N

D. Scipione Sodaro circa il Fedecom-  
messo dividuo

*Su gli Ufficj delle due Segreterie di Saler-  
no, e di Matera.*


DEGNISSIMO COMMESSARIO

*Il Sig. D. Antonino Brancia coll' intervento  
forzoso dell' Illustre Caporuòta Targiani,  
e dell' Illustre Principe Zurlo  
aggiunto.*



Scrivano Mastracchio. (3) Cristani

RECEIVED  
THE SECRETARY OF THE  
NAVY  
WASHINGTON, D. C.  
JAN 10 1918



1900  
1901  
1902

1903  
1904  
1905

F R A T E L

D. Giuseppe Giovane  
fidecommittente

D. Antonio Giova  
maritato con D. T  
refina la Pluma

D. Saverio  
morto senza figli

D. Nicolantonio  
morto senza figli

D. Gi  
ritata  
fare

D. Antonio  
maritato co  
B

D. Anna maritata con  
D. Domenico Sodaro

D. Cesare mor  
senza figli

D. Scipione che oggi  
è in giudizio



J. M. J.

**L**A contesa per cui scrivo tra D. Nunzio d' Amico Giovane, e li fratelli di Sodaro da due Articoli che debbo esaminare, dipende; l'uno se negli officj far si possono fedecomessi, l'altro se il fedecomesso fatto dal primo concessionario Giuseppe Giovane sia un fedecomesso per certi e determinati gradi, oppure progressivo, e comprensivo di tutta la discendenza dell'erede gravato.

L'esame d' ambedue questi articoli sarà opportuno e proprio di farlo, dopochè colla più possibile chiarezza e distinzione avrò esposto e narrato li fatti che concorrono nella presente contesa, che sono i seguenti.

FATTI DELLA CONTROVERSIA.

**I**L fu Re Cattolico Filippo IV. di felice rimembranza nel 1651. donò graziosamente per i suoi benemeriti *in perpetuum & in burgensaticum* al fu D. Giuseppe Giovane le due Segreterie di Salerno, e di Matera, siccome dal privilegio che ne fu spedito in Madrid in detto anno 1651., il quale fu poi esecutoria, to nel nostro Regno a' 30. Novembre del 1658. La concessione di tale officio fu nel modo seguente espressa. *Necnon cum facultate dictum officium exercendi per substitutum ab ipso Josepho Giovane, seu persona ut supra nominanda, suisque heredibus, & successoribus prædictis nominandorum, cum ipsum officium in perpetuum & in burgensaticum concedimus, & impartimur, ita ut post mortem præfati Orlandi transeat in ipsum Joseph, vel in personam per ipsum nominandam, suosque heredes, & successores in perpetuum, & burgensaticum . . . . . Non obstantibus quibuscumque legibus, juribus, sanctionibus, ædictis, præscriptis juribus, consuetudinibus, ordinationibus, suspensionibus, Pragmaticis distique Regni Capitulis, & Consuetudinibus, & aliis quibuscumque præsentibus forte contrariis, & contrarium disponentibus, quibus licet in quantum huic nostra Concessioni, donationi, & Gratie in aliquo refragerentur, vel obsisterent, derogamus, & derogari volumus &c.*

Ebbe una siffatta concessione la sua esecuzione e fedele osservanza. Imperciocchè possede dette Segreterie esso concessionario fi-

A

no



no a che visse, e venendo in morte ne dispose coll'ultimo suo testamento fatto a' 6. Febbraro 1671. con cui istituì eredi due suoi fratelli germani D. Carlo, e D. Antonino Giovane, gravandoli di un discensivo reciproco fedecommeso in dette due Segreterie tanto per li mascoli, che per le femine, colla prelazione bensì de' mascoli alle femine. Parlerò io di detto fedecommeso nel suo proprio luogo, ove dimostrerò essere il medesimo progressivo, in modo che riputar non si possa estinto, e finito nella persona del fu D. Antonio Bisogni che morì senza figli mascoli, ma con due figlie femine, che lasciò a se superstiti, cioè la primogenita maritata con Sodaro, e l'altra con D. Nunzio d' Amico. E perchè come ho premesso, il primo articolo che sorge è per la Prammatica terza *de officiis ad collationem Catholicae Regiae Majestatis pertinentibus*, promulgata qui in Napoli a' 9. Gennaro 1676. Stimo perciò trascriverne le parole: *E' sembrato dichiarare, come in virtù della presente dichiarato, che li concessionarj degli officj che sono di mia Regalia, non li possono in nessun tempo vendere, impegnare, donare, nè obbligare senza mio special beneplacito, e special consenso, quantunque la concessione di quello sia fatta in burgenatico, ed in perpetuo, approvando così l'opinione de' più periti e dottori di questo Regno, li quali sostengono, che coloro, i quali possiedono detti officj, non possono impegnarli, nè trasferirli ad altri, senza che prima ottengano da me il Regio assenso, quantunque la concessione sembrasse data in burgenatico ed in perpetuo. . . . Dichiarando che questa clausola posta nelle concessioni de' feudi o negli officj, non possa, nè debba comprendere gli eredi che sono di tutto punto estranei, se non quelli soltanto che sono chiamati alla successione feudale, dichiarando eziandio, che la successione degli officj che sono di mia Regalia si debba totalmente regolare sulla successione de' beni feudali, riguardandosi del pari gli officj, ed i feudi, quantunque &c. . . . Essendo questa la mia Reale intenzione . . . e che restino salve ed illese le ragioni del mio Regio Fisco ne' casi di devoluzione o per causa di debito, o per mancanza di legittimi successori, quando mancassero i discendenti di detti concessionarj, o quei successori della linea trasversale, che sono chiamati alla successione de' beni feudali.*

Dalle suddivisate parole leggendosi colla dovuta attenzione la Prammatica più cose rilevanti si avvertiscono, confacenti tutte a' meriti della presente controversia. I. Che la Prammatica prescrivendo quali ufficj reputar si debbano non altrimenti che li feudi, ci addita che siano quelli ufficj che sono relativi alla Regalia

galia del Principe, ossia *de Regalibus*. II. Che l'uguaglianza degli ufficj a' feudi sia stata dichiarata, ed indotta relativamente a non poterli i medesimi alienare, ipotecare, o distrarre senza il Regio assenso, e che si devolvino nel caso di mancanza di legittimi successori, cioè a dire di coloro, che per legge comune, o per le grazie e capitoli non sono legittimi successori al feudo, dacchè si ravvisa, che l'uguaglianza sia stata negli casi espressi senza che si fosse in modo veruno additato, che negli ufficj succeder dovesse il solo primogenito, siccome a' feudi per dritto de' Franchi. Io nel proprio suo luogo esaminerò colla maggior estensione un siffatto articolo, ch'è il principale dell'additata controversia.

Due furono gli eredi nelle suddette Segreterie, cioè il fu D. Carlo, e D. Antonino Giovane: costoro ebbero per qualche tempo prole maschile, ma nella persona del fu D. Antonio Bisogni ella venne a mancare, giacchè il medesimo, come ho detto, morì senza figli mascoli, lasciando superstiti due figlie femine, onde riputando tal fedecommesso estinto nella sua persona, credette esserli lecito disporre di dette due Segreterie liberamente. Quindi avendo istituito erede universale D. Scipione Sodaro con un gravame di primogenitura agnaticia discensiva perpetua a pro del primogenito di esso D. Scipione, e de' suoi discendenti mascoli da primogenito a primogenito in perpetuo ed infinito, lasciò *titulo particularis institutionis* le doti a dette sue figlie, delle quali l'una ricevè detta dote, e l'altra ammogliata con Amico non ha ricevuto la dote lasciatali nella somma di duc. 1800.

Seguita la dilui morte in forza di detto testamento, domandò il Sodaro la spettanza, ma li si oppose Nunzio d'Amico qual legittimo contraddittore sull'appoggio, che il fedecommesso suddetto istituito dal fu D. Giuseppe Giovane, era ancora sussistente a pro de' suoi figli. Fu impartito termine ordinario, e questo già compilato, il S. C. deferì alla spettanza tanto a pro de' figli di esso Sodaro, che per quelli di Amico, secondo però il numero delle loro persone rispettive. Per gli ufficj di dette Segreterie disse, che si dovevano intestare al primogenito, con doverne il medesimo dividere gli emolumenti delle medesime, secondo la spettanza dal S. C. dichiarata, per lo numero suddetto de' figli di esso Sodaro, e di quelli d'Amico.

Contro tal sentenza ne furono prodotte le nullità per parte però della vedova Benedetta Sarlo, a cui il testatore avea lasciato di sopravvivenza ducati venti il mese, qual sopravvivenza non potrebbe aver luogo; se sussistesse l'additato fedecommesso.

Lo nullità due oggetti riguardano . L'uno cioè che il solo primogenito che farebbe quello di Sodaro , la dicui madre figlia del detto fu D. Antonio Bisogni , e la primogenita dovesse succedere a dette due Segreterie , la dicui successione si regola secondo la ragion feudale , giacchè così forsi stimando di decretare il S. C. , verrebbe essa vedova ad acquistare l' indicata sopravvivenza , del dicui pagamento ne fu incaricato esso Sodaro . L'altro è l'estinzione pretesa di detto fedecommeso nella persona di detto fu D. Antonio morto senza figli mascoli , ma solamente con dette due figlie femine , che lasciò superstiti , le quali sono quelle che contradicono nel presente litigio . Premessi dunque tali fatti vengo all' esame del dritto .

C A P O I.

*Con cui si dimostra , che negli ufficj non possa succedere il solo primogenito , e che le Regalie non sono feudali , in modochè debba alle medesime il solo primogenito succedere .*

L' Ufficio , il quale è in controversia fu concesso da Filippo IV. al fu D. Giuseppe Giovane in allodio *in perpetuum* per se , e suoi eredi : Egli poi nel medesimo istitù erede suo fratello con un perpetuo fedecommeso discensivo agnaticio ; onde fa uopo , che io spieghi le nozioni di allodio , e di feudo , le quali mi condurranno alla dimostrazione del mio assunto .

L'allodio ci avvertisce una cosa libera di sua natura ed indipendente , locchè anche ce lo addita la parola *burgensatico* . Il dotto Dugange nel suo glossario della mezzana latinità nel modo seguente definì la parola *burgensatico* : *Burgensatica prœdia , quæ a Burgensibus possideri poterant ; unde feudalibus quæ nobilitum erant , opponuntur , in charta Roberti Regis Neapolitani anno 1319. apud Wadding. in registro tom. 3. Annuum redditum unciarum auri 400. emendum in burgensaticis bonis , & non feudalibus ;* e seguitando il lodato Autore a scrivere sull' etimologia di detto vocabolo soggiunse : *Burgenses , Municipes , burgorum , seu villarum clausarum incolæ , vel qui tenimenta in iis possident .* Ma con tutto ciò pure non si ha una chiara e distinta idea circa l' etimologia di detto vocabolo , perchè non si capisce la ragione , per cui i Burgensi non si riputavano feudatarij : Quindi abbisogna di maggior spiega l' autorità di questo grand' uomo qual fu il Dugange . Fu costume de' popoli barbari , e soprattutto de' Normanni , per adattare ed indurre la gente



te al solo mestiere della guerra d'imprimere negli animi loro; che la nobiltà per mezzo della guerra, ossia per i feudi poteasi acquistare solamente; quindi elessero in feudo le Città principali, poco curando i Borghi; perchè gli abitanti de' medesimi non si riputavano poter meritare l'onore di esser Feudatarj; e quindi fu indotta la distinzione tra i Burgensi, e Feudatarj. Si potrebbe dare anche un'altra ragione di tale etimologia sulla considerazione seguente tratta dalla storia. E' noto che i Duchi, i Conti, ed i Marchesi nel loro nascere non furono altri che Ufficj, e Magistrati a vita per governare le Città, ed amministrare giustizia, nella quale praticavasi, che il Conte l'amministrasse nella Città, e nelli Borghi, ma sull'andar del tempo cresciuta la popolazione de' Borghi fu dato a' medesimi un Giudice particolare, e quindi non dipendendo più dal Giudice della Città venne tal vocabolo ad additare l'indipendenza; onde applicandosi ed accomodandosi a' beni venne quindi ad additare, che i beni burgenfatici erano indipendenti, e quindi non erano feudali. Io con ciò mi do a credere aver ben spiegata una siffatta etimologia. Passo quindi all'altra parola, cioè a quella d' *allodio*.

L'etimologia di una siffatta parola l'ha dimostrata dottamente Antonio Dominicy nel suo trattato *de allodiis*, che dovrebbe esser letto da tutti coloro, che professano di saper la ragione feudale. Egli scrisse nel libro 1. cap. 1. della prerogativa degli *allodj num. 8.* così: *Allodium enim vel alode idem est veteribus Germanis, ac sine subjectione. Obneicidem siquidem etiamdum apud illos hoc exprimit; unde conficta vox a lode mutata prepositione, quæ privativa est, in a ejusdem qualitatis: Leiden enim, ut est in dictionario Levini Hulsi, & Johannis Frisii pari & subire significat, sicut subjectionem: & servitium: inde Leudes dicti Principis ditioni subiecti apud Gregorium Turonensem sæpissime Lendesatium vocatur in veteribus formulis; servitium quod leudes dominio debent: Sic aldiones quasi allodiones dicuntur liberi, qui quodammodo servitute liberati sunt.* Si parla de' feudi, e dell'allodio negli usi feudali nel cap. 2. così definendosi l'allodio: *Proprietas quæ a nullo recognoscitur; adeo ut in ea Princeps habeat tantum jus protectionis, & supremæ jurisdictionis.* Questa voce allodio contrapposta alla parola feudo diversamente fu adoperata presso i Goti, che i Franchi: Imperciocchè i Goti li poderi li chiamavano *forti*, dividendoli in *forti Gotiche*, e *Romane*: Le *Gotiche* notavano i fondi addetti al servizio, le *Romane* poi all'incontro i fondi liberi & i *Franchi* il fondo libero lo chiamavano *allode*, ed il feudale

terra salica. I Goti, ed indi poi i Longobardi nominavano le forti Romane, cioè quelli fondi che si possedevano liberi, locchè non s'intende, se da me non si premette la seguente riflessione. Era costume de' barbari vincitori impadronirsi non solo delle Città, ma anche de' poderi de' privati, parte de' quali l'infeudavano, ed il rimanente lo lasciavano a' possessori per possederlo e tenerlo coll' antico lor dritto libero, e non soggetto al nesso feudale; locchè l'additavano colla parola *jure hereditario possideo*, che significava il titolo antico. Quindi nelle Leggi de' Ripuarj nel *tit. 56.* i beni non feudali così si nominano: *alodem hoc est hereditatem aviaticam*, e nel titolo 17. dello stesso lib. 2. delle Leggi *Bajuariorum* ciò occorre, e si legge, *curru invadere conaris territorium, quod ego juste jure hereditatis donavi*, così anche nelle Leggi della Brettagna ossia dell' Anglosassoni occorre la donazione, che fa Alfredo Re alla Chiesa colle seguenti parole additando le possessioni che donava: *Ut eas sub fidelitate Regis jure foveret hereditario, quas pervaserat latrocinio*, e nella Legge de' Sassoni lo stesso si addita così: *Baptizatis Saxonibus & ingenuitate, & a lode firmitas fidei roborata*. Presso i Franchi l'allodio notava una roba libera, ed all'incontro la feudale nominavasi terra Salica, e quello che possedeva l'allode chiamavasi Romano: Quindi il lodato Dominicy commentando il titolo 43. e 62. della Legge Salica ci avvertì, che il dritto d'allodio era lo stesso che il dritto Romano: *Alode ( egli scrisse ) fuit res propria veteris possessoris, ut patet ex tit. 43. ejusdem legis, ubi Romanus possessor dicitur, qui rem propriam possidet, quod idem est ac alodem. Terra vero Salica fuit portio Salic militi, & Regi assignata, ut asserit Ritbaeus ad leg. Salicam, & Lindebrogius in Glos. ad leg. barb.* Una siffatta differenza prima di tutti l'avvertì il dotto Carlo Grasselio nel commento al *lib. 1.* de' Regali di Francia al *cap. 17.* colle seguenti parole: *Terra Salica dicitur qua adhaeret Coronae ad differentiam allodialis, qua est subditorum*. Avvertisce il lodato Dominicy al *cap. 7. de prerogativa allod.*, che la successione de' feudi, e degl' allodj era differentissima; Or se i burgenfi, ed i feudatarj tra loro differiscono assai, non so capire come nelle nostre Costituzioni nel *lib. 1. tit. 9.* si uniscono insieme. La ragione ce l'addita il lodato Dominicy, che questi burgenfi che si uniscono con i militi, non sono tutti burgenfi, ma solamente coloro che possedevano i borghi, o siano le chiusure ne' limiti delle Città, li quali erano una specie di Soldati d' inferior milizia che serviva a custodire li limiti delle Città, o col ministero della lor pena, o pure

pure pagando qualche dazio per lo servizio militare : Eccone le proprie parole : *Burgi sunt feuda sine jurisdictione, penduntque quotannis certam pecuniam, & Burgenses efficiunt armatorum quoddam genus militibus inferius, ut videre est in Constitut. Siculis lib. 1. tit. 9. Ideoque in veteribus chartis milites & Burgenses semper junguntur. Nomenque tractum a Burgis, seu Castellis, in limine constitutis, quae & clausurae dicuntur, quas inhabitabant hujusce conditionis homines.* E da ciò intendo cosa significhi presso noi il feudo rustico contrapposto al feudo nobile, cioè a dire quello che non avea seco giurisdizione, e che veniva abitato dalli Soldati di una condizione inferiore agli altri feudatarj.

Ma per compimento di tuttociò giova l'additare, perchè il possedere e vivere secondo il Dritto Romano additava la libertà, ossia un titolo di possedere i beni in proprietà. I Romani allorchè occupavano gli altrui dominj, qualora vedevano esser la gente feroce ed inumana, per poterla cicurare e ridurla all'osservanza delle Leggi Romane, la riducevano in servitù, giacchè il dritto della guerra ciò apporta; ma perchè la servitù è contraria alla libertà, la quale viene dalla ragione delle genti, perciò introdussero le manumissioni, affinchè con ciò riparassero l'additata ragion delle genti. E siccome ciò praticavano per le persone, altrettanto stimarono di praticare per il dominio delle cose; onde quei beni de' Popoli vinti che non incorporavano alla Repubblica, e li lasciavano a medesimi dicevasi, che loro li lasciavano nell'antico loro stato, per cui significavano il Dritto Romano, cioè quel dritto secondo cui i popoli vinti si governavano; primacchè fossero ridotti in servitù, dal che fu indotta la massima, che nel dubbio qualunque cosa si reputa libera, e non soggetta a verun servizio.

Le suddette cose da me come sopra additate non sono state esposte e narrate per lo desiderio di comparir dotto nelle oscure antichità de' mezzi tempi, perchè non ho io unque mai de' miei piccioli talenti nudrito una siffatta ambizione; ma perchè quantunque apparissero estranee dalla controversia, conferiscono però molto al mio assunto. Imperciocchè essendo gli ufficj di natura personalissimi, allorchè si concedono per tramandarsi agli eredi, la natura loro viene alterata, e dandosi in allodio, non si possono credere essersi dati in feudo per le ragioni da me additate circa l'etimologia e la prerogativa dell'allodio, la quale significa la cosa libera ed indipendente, contrapposta a feudi, ne quali il solo dominio utile si concede al feudatario, restando il diretto presso il concedente. E quantunque la sud-

detta Prammatica 3. abbia prescritto che negli ufficj si succeda come ne' feudi, una tale però ordinanza e dichiarazione è relativa a' casi nella Prammatica medesima espressari, cioè a dire che non si possino gli ufficj alienare, ed obbligare senza il Re- gio Assenso, e che possino alli medesimi succedere quelli stessi, che sono legittimi successori ne' feudi, cioè a dire secondo quelli gradi, per cui a' feudi medesimi si succede: non che però con ciò abbia voluto il Regnante rendere feudale l'ufficio, quandocchè lo avea dato in allodio. Tutte le Regalie, ed i feudi in mano del Principe sono meri allodj, onde per aver la ragione di feudo, uopo egli è che nella loro concessione si additi darli in feudo, altrimenti passeranno al concessionario nel modo stesso che si possedevano dal Principe in allodio. Ciò basta per non far riputar superfluo ed estraneo dalla controversia quel tanto che sopra ho allegato per la prerogativa dell' al- lodio; onde passo ad altro, cioè a dire a dimostrare, che cosa sia Regalia, e se sia ogni Regalia feudale, in modo che alla medesima secondo le Leggi Feudali dovesse succedere il solo primogenito.

C A P. II.

*Con cui si dimostra non essere la Regalia feudale, e soprattutto quella, la quale non ha annessa giurisdizione, e che quindi non il solo primogenito succeda agli ufficj.*

**I**ncomincio dall'etimologia che dilucida la cosa di cui si tratta. Sotto nome di Regalia s'intendono tutte quelle cose che ven- gono possedute dal Re, come sono l'esazioni, li tributi, la giurisdizione, come spiegolla il dotto Du Gange nella parola *Regalis*. Federigo Barbarossa querelavasi del Pontefice per l'o- maggi che egli pretendeva dalli Vescovi, che possedevano cosa concedutali dal Principe colle parole che seguono: *Nolo esse stare hominum Episcoporum Italia dummodo eos non delectas de Regalibus nostris habere aliquid, quod si gratanter audierim a Summo Pontifice, quid tibi & Regi consequenter eos non pi- goat audire; quid tibi & possessioni?* siccome rapporta Rada- vivo *de gestis Friderici I.* Dicefi dunque Regalia relativamen- te al Re per rapporto di tutte quelle cose che sono dal mede- simo possedute, dal che s'intende il titolo del Cod. Teodosia- no *de Grege Dominico*, cioè per quel grege, che dall'Impera- tore, ossia dal Re detto per antonomasia Signore si possedeva; onde il Sifstino *de Regalib.* nel *lib. 1. cap. 1.* così scrisse:

Scien-

*Sciendum est appellationem Regalium à voce Regis descendere, ideoque Guarbarus lib. 8. ea regia jura nuncupat. Nec mirum Regalia potius, quam Imperialia, vel Imperatoria nominari. Nam licet nonnunquam in libris Feudorum Imperatoris nomen usurpetur, & idem Princeps etiam dicatur. Tamen saepe eae appellationes quae Regibus competunt, Imperatoribus etiam tribuuntur.*

Ma per venire da più vicino al mio assunto, si sa che impadronitisi i Normanni del nostro Regno, ne fecero tra loro un partaggio in tante dinastie, cioè a dire, che non da' vassalli, e feudatarj, ma da' Sovrani, e da' Re si possedessero le Città, ed i territorj divisi; quindi si chiamavano Regoli, imponevano i vettigali, creavano i Magistrati, cose che si nominavano Regalie. Durò una siffatta pratica fino a tanto che Ruggieri non introdusse la Monarchia, per cui furono detti Dinasti sottoposti al Monarca, e fu fatta e promulgata la Costituzione *Scire volumus*, e l'altra *ea quae ad decus*, colle quali fu vietata la distrazione, de' feudi, e quella delle Regalie senza il Regio Assenso.

Spiegata la etimologia della Regalia, è convenevole che ne additi io la definizione, la quale è la seguente, secondo quel che scrisse il lodato Siffino nel luogo citato al num. 14. *Regalia esse jura ei qui Superiorem non recognoscit, vel cui concessione, aut praescriptione consuetudineque quasita sunt, competentia ad salutem & decus Reipublicae tuendum*; locchè per poterli ben intendere ha bisogno di spiega.

Allorchè dismessa l'Aristocrazia, pensossi d'introdurre la Monarchia, come la miglior forma de' due governi, l'uno Democratico, e l'altro Aristocratico, pensossi de' mezzi opportuni, con cui si potesse il Monarca sostenere; e formare il suo Erario pel suo decoroso mantenimento, e per la forza armata per la difesa de' sudditi. Si pensò quindi di formar detto Erario col minor incomodo ed interesse de' sudditi; onde fu giudicato convenevole, che tutte quelle cose le quali erano rimaste in comunità, e restando nella comunità medesima, poco giovassero all'utile pubblico, queste istesse formassero l'Erario del Principe: Quindi li monti, le selve, la piscaggione, la caccia furono addette alla formazione dell'Erario, come pure i metalli, i tesori, le saline a detto fine furono date al Principe, e tutte queste ed altre cose simili nominate furon Regali, e Regalie; si soggiunge nella definizione *ad salutem & decus Reipublicae tuendum*, perchè li medesimi hanno l'oggetto del decoro, e della salvezza della Repubblica, cose che verificar non si possono

sono senza la forza armata presso il Principe, la quale senza i dovuti sussidj, non può averfi. Premesso ciò vengo da più vicino al mio assunto.

Si è controvertito, e si controverte tuttavia, se l'anzidette Regalie siano feudali o no, e se siano feudali quelle Regalie soltanto, che hanno seco annessa la giurisdizione: Quindi il lodato Sifstino così scrisse nel luogo citato: *Atque hæc quidem cum ita se habeant, perspicuum inde fit ea quæ simpliciter Regalia dicuntur, nomen suum ab eodem habere, a quo & Regalia feuda appellationem sortiuntur*; e poco dopo al num.7. del lib. 1. soggiunge: *In feudis Regalibus tamen id amplius est, quod in iis etiam Regalis dignitas spectetur, & Regalia feuda esse non censeantur, nec appellari possunt, nisi & regalem dignitatem annexam habeant*; et si vero Franciscus Hotomannus in suo comm. de feudis cap. 6. affermet passim ea quæ jura Regalia sunt præcise dici pro Regalia feuda, tamen tantum abest, ut id verum sit, ut in locis ex feudalibus libris ab eo citatis nulla omnino Regalium simpliciter fiat mentio, nec ullus alius locus, qui præcise Regalium meminerit, in toto jure Feudorum reperitur. . . . Fit quidem Regalium mentio in Friderici I. Constit. de Pace Constantiæ, sed ea constitutio est separata a jure feudali, & post libros Feudales posita, nec etiam ibi innuitur Regalia pro Feudis Regalibus esse accipienda, Riflette il lodato Autore sull'epigrafe del tit. 14. del lib. 1. dell'usi Feudali, cioè de Feudo Marchiæ vel Ducatus, vel Comitatus; è noto che il Ducato, il Marchesato, ed il Comitato non erano feudi, ma soltanto ufficj, e fratanto loro si dà il titolo di feudo, perchè a differenza delle altre Regalie avendo l'esercizio della giurisdizione, si nominavano feudi; dacchè il lodato Autore ne deduce, che per essere la Regalia feudo, uopo sia che l'abbia annessa a qualche dignità, ossia alla giurisdizione; dalle quali cose il lodato Autore ne rileva, che quantunque ne'feudi succeda il solo primogenito, nelle Regalie però che non sono feudi, succedono ugualmente tutti gli altri figli. Così egli scrisse nel cit. lib. 1. al cap. 3. num. 26. *In Regalibus jurebus vero id non reperitur jure feudali cautum, vel a DD. traditum; Neque obstat, quod jura sint individua, & sic Regalia pro individuis haberi debeant, atque ea quæ individua sunt, in solidum heredibus debeantur: Ideoque in specie etiam de jurisdictione juri consonum sit, quod per se sit individua, & ad plures successores in solidum transeat, ut ait Afflict. in cap. 1. num. 23. versic. item est indivisibilis . . . . Nam ex eo quod aliquid dividi non possit, non recte inferitur, quod primogenitus solus*

*solus in tali re individua succedat, cum ea pro indiviso a pluribus recte possideatur.* Ma perchè mi si potrebbe replicare, che l'autorità del citato Autore, o di altri Feudisti non faccia al caso della nostra contesa, trattando i medesimi della ragion feudale secondo il dritto comune, non però secondo il nostro dritto padrio, e municipale, perciò io allego l'autorità de' nostri, e soprattutto del dotto Feudista Montano. Egli nel suo trattato *de Regalibus* esamina a lungo una siffatta controversia, sostenendo, che la Regalia precisa ed assoluta non sia di qualità feudale, a qual oggetto ne trascrivo le parole: *Patet igitur Regalia simpliciter a Rege concessa non teneri sub natura feudi, nisi specificè dictum sit in feudum, vel per equipollentia verba, ad fidelitatem, vel sub feudali servitio.* Corroboro quia penes Regem nihil est feudale, etiamsi antequam repervenisset in Regem, fuisset Feudum, docui in l. Imper. num. 109. de prohib. feud. alien. Ergo simpliciter concedendo, transit res in concessionarium eo modo prout penes Regem erat: sed penes Regem non erat sub natura feudali, sed in pleno dominio: ergo sic transit. Amplia conclusionem, etiamsi in concessione dicatur investimus, cum tale verbum ex se non constituat feudum, nisi addatur per beneficium . . . . Et ita decisum in Regia Camera Summaria, etiam si dicatur, quod scribatur in Quinternionibus, refert Jacob. de Gello. Mont. de Regal. quæst. 6. sub num. 36., ed altrove avvalorando tal dottrina il fullodato Autore soggiunge, che per regularsi gli ufficj, e le regalie del pari che i feudi, bisogna che si comunichi tal natura dal Principe; *Nam aut natura feudorum est communicata Regalibus a Principe; vel lege, & tunc in omnibus judicanda sunt juxta leges, & naturas feudales; aut vero non constat de hac communicatione nature feudalis; & tunc in nullo judicanda sunt a legibus feudalibus Regalia simpliciter concessa: cum jura feudi non censeantur, nisi specificè dictum sit in feudum, supra abunde probaverimus. Ex auctoritate DD. fieri non debet communicatio hæc nature unius contractus ad alium, quia hæc est potestas legis, vel habentis potestatem legis condendæ. Idem sub num. 38.*

Se l'autorità di questo gran Feudista ha luogo per tutte le Regalie, maggiormente nel caso della nostra controversia. Imperciocchè gli ufficj in contesa, sono le Mastrodattie di Salerno, e di Matera, le quali non hanno veruna dignità, ma soltanto un ministero relativo alla percezion de' frutti, ed emolumenti, che dalli medesimi ufficj provengono: Sicchè pare inconveniente il dirsi tale ufficio propriamente Regalia, compreso nella suddetta Prammatica III., quandocchè è un nudo mi-

nistero relativo alla fatica, per cui si percepiscono gli emolumenti; e per la medesima ragione in verun modo reputar non si può nemmeno feudo, a motivo che il feudo deve avere una certa rendita determinata, e non una rendita eventuale, come è l'indole e la natura del detto ufficio; ed io stimo convenevole un sì mio raziocinio convalidarlo coll'autorità individuale del lodato Montano colle parole seguenti: *Officia Regalia dupliciter distinguuntur, scilicet ut alia sint jurisdictionis, & alia ministerii*; e seguitando a ragionare il suddetto Autore, ci avvertisce, che non si può dar feudo senza la certa rendita colle parole seguenti: *Administrationem Regalium posse conferri simpliciter, vel in feudum, si redditus sunt certi, valet in vim & naturam feudi; ubi vero sunt incerti, non valet in vim & naturam feudi ad l. Imper. in §. praterca Ducatus num. 24. & 25.* Lo stesso si addita nella dec. 72. di Rovito per la famiggerata causa di Bernaudo num. 23. & 24. colle parole seguenti: *His addebant, quod officium Actuariatum non est de infixis officiis Principis, ut est cudere monetam, indicare bellum, leges condere, & alia expressa in cap. quæ sint Regalia. Nec de minoribus in eod. cap. enunciatis, ex quo nullam habeat jurisdictionem, sed nudum ministerium scribendi tantum continet, adeo quod Actuarius, sive Actorum Magister non comprehenditur appellatione Officialium, de quorum delictis sola M. C. cognoscit, ut disputat Præses de Franckis, qui dec. 407. num. 5. affert illam rationem, quia scilicet Ritus debet intelligi de Officialibus proprie sumptis, jurisdictionem habentibus, & non de Officialibus largo modo sumptis*; soggiunge il lodato Autore quest'altre parole relative all' assunto di non potersi riputare tali ufficij feudi; perchè *quoad qualitatem Feudalem videbatur, quod illa omnino non possit applicari in his officiis, quæ non habent redditum certum, sed prorsus incertum, nempe ex gagiis, & emolumentis quotidianis omnino incertis.*

Si confermano le cose predette colla decisione di Revertera 469. donde si raccoglie che per l'ufficij conceduti *in allodium pro se, & heredibus in perpetuum* dovessero pagar la colletta, come beni allodiali che sono, eccone le parole. *At his nihil obstantibus, discusso articulo in Regia Camera, pro Universitate judicatum extitit, eo principaliter per Dominos Judicantes considerata; nimirum quod ubi officium alicui pro se & heredibus in perpetuum cum potestate substituendi fuerit concessum, prout in casu de quo agebatur, in quo dicti de Mastrillo officium prædictum (Magistri Actorum) pro pretio annuorum ducatorum 300. locabant, dubium non erat, introitus illos annuos fuisse Burgensaricos, &*  
suc-



*Successive collectarum impositioni obnoxios ; ed in seguito soggiunge , nec ob stare dictum fuit prescriptionem qua adversus Civitatem allegabatur . E quantunque il lodato Autore avesse scritto molto tempo prima della Grazia , ad ogni modo il de Marinis nella sua migliorazione conferma lo stesso colle parole seguenti num. I. Decisionem hic habemus individualem , ut concessio alicui officio pro se , heredibus , & successoribus in perpetuum , dum non fuit dictum in feudum quod proinde presumitur facta concessio in Burgensaticum , teneri Concessionarium , ejusq. heredes , & successores solvere collectam pro eo quod officium illud annis singulis est in redditu .*

Se dunque detti ufficj ancorchè siano di Regalia , e non di puro ministero non si reputano feudali , quantunque per la loro indivisibilità l'ufficio venga intestato al primogenito , alli di lui però emolumenti succedono egualmente tutti li figli , siccome scrisse il dotto Montano nel suo commento della *l. Imper. §. præterea Ducatus num. 39.* così : *Unus igitur exercebit officium , emolumenta autem officii dividuntur inter heredes argum. leg. si usufructus §. sed & si plures ff. de usufr. ubi cautio præstanda pro usufructu , quia individua est , singulis præstatur ;* locchè il lodato Autore con più precisione additollo nel sommario così : *Officiorum emolumenta dividuntur inter heredes , licet officium exerceri debeat per unum .*

Premesse le suddette autorità e dottrine , come per cose antecedenti al mio assunto , ne nasce e deriva la conseguenza , che negli ufficj molto bene far si possono i fedecommessi dividui , secondo però i gradi prescritti nella detta Prammatica per la successione Feudale . Imperciocchè se gli ufficj non sono feudi , a cui succede il solo primogenito , ma sono allodj , quando non siano conceduti a ragion di feudo , a cui ugualmente tutti li figli succedono relativamente agli emolumenti , si può molto bene fare il fedecommeso dividuo , senzachè vi sia bisogno di ricorrere alle grazie contenute nella Prammatica 33. e 34. *de feudis* : ma qui bisogna molte cose premettere per dilucidare , e rischiarare la materia .

Si sa che i feudi altri sono di dritto Longobardo , ai quali succedono egualmente tutti li figli *ex pacto & providentia* ; altri poi sono per l'opposto di dritto de' Franghi , nelli quali succede il solo primogenito , ma colla qualità ereditaria . Nell'indurre tale qualità ereditaria i Normanni , alterarono l'antica e vetusta natura de' feudi secondo le leggi Longobarde : imperciocchè il valore , ossia prezzo del feudo lo dichiararono allodiale ,

lasciando la di lui proprietà, ossia corpo feudale secondo avevano stabilito i Longobardi. Quindi n'è venuta la massima, che il feudatario possa gravare il legittimo successore fino all'intero valor del feudo, perchè essendo Burgenfatico, può molto bene del medesimo disporre, non però del corpo del feudo; il quale sempre rimane intatto ed illeso a pro del legittimo successore: Ma per qual cagione abbiano ciò fatto i Normanni è cosa degna d'investigarlo. Prima di Ugon Capeto che visse verso il secolo decimo i feudi non erano ereditarij, e come tali il feudatario non poteva del lor valore disporre, nè il successore era tenuto a' debiti e pesi del defunto predecessore. Ugon Capeto per acquistarsi la benevolenza de' Vassalli feudatarj nel suo vacillante Impero che fu da tante e tante rivoluzioni scommosso ed innovato, per acquistarsi (io dico) la benevolenza de' feudatarj, innovò la natura ed indole de' feudi, facendoli ereditarij misti, affinchè i medesimi del lor valore ne potessero a lor piacere disporre, ed il successore fosse tenuto a' loro debiti, perchè non potea succedere secondo la nuova legge colla qualità ereditaria. L'istoria di tal prezioso monumento vien rapportata dal dotto Feudista Cragio nel suo trattato *de feudis*. Allorchè dunque il feudatario vuol gravare l'intero valor del feudo se sia collaterale, o se sia ascendente nelle due terze parti (giacchè la terza parte deve lasciarla per legittima alla figlia colla quale rimane alla medesima il feudo), non ha bisogno ricorrere alle grazie contenute nella Prammatica 33. e 34. *de feudis*, perchè una siffatta facoltà ad esso lui spetta *de jure communi*.

Deve bensì ricorrere alla grazia, quando volesse disporre del corpo del feudo, togliendolo all'immediato successore, se fosse femina per quel mascolo agnato, che succederebbe al feudo, se non fosse detto agnato preceduto dalla femina, che è quella grazia che han concesso i Regnanti a favore degli agnati, e delle loro famiglie; nelle quali anche sta disposto, che per la conservazione della famiglia si possono fare fedecommeffi; e sostituzioni, non oltrepassandosi però un sol grado, ed i termini della permessa successione. Ma un tal fedecommeffo non possono farlo per tutti li figli nel corpo del feudo, ma bensì per il solo primogenito, giacchè questo è quello, che succede solamente al feudo per l'additata ragion de' Franchi; onde applicando queste cose a' meriti della nostra contesa, se le Regalie si riputassero lo stesso che i feudi, il fedecommeffo dovrebbe essere individuo primogeniale, ma quando per l'opposto tali non si giudicano, e tutti li figli ugualmente succedono all'ufficio,

cio, non si può incontrar dubbio circa i fedecommeſſi dividuï, che ſi fanno ſull' officj .

C A P. III.

*Con cui ſi dimoſtra, che negli officj ſi poſſa fare fedecommeſſo dividuo .*

**Q**ueſto aſſunto molto bene potrebbe dimoſtrarſi dalle coſe po-  
c' anzi allegate . Imperciocchè ſe la Regalia è di natura al-  
lodiale, e ſe come tale alla medefima ſuccedono tutt' i fi-  
gli ugualmente, rimane indubitato, che far ſi poſſa un fede-  
commefſo dividuo, non ſolamente, replico a dire, circa l' e-  
molumenti dell' ufficio, ma nell'ufficio medefimo, eſſendo la ſua  
natura allodiale, per cui tutt' i figli debbono ſuccedere . Per po-  
tere il primogenito ſuccedere, vi fu uopo di una nuova legge,  
che fu quella de' Franchi preſcritta da Carlo II. d' Angiò nel  
Capitolo *Considerantes*, la quale letteralmente parla della ſuc-  
ceſſione circa i feudi, ordinando, che il dritto di primogeni-  
tura non ſolo aveſſe luogo nella linea diſcendiſiva, ma anche  
nella linea collaterale : Se dunque per preferirſi il primogenito  
ne' feudi vi volle una legge eſpreſſa, come può avvenire, che  
circa l' officj, li quali ſi controverte tra DD., ſe abbiano o no  
inſita la natura feudale, ſi poſſa preferire il primogenito, quan-  
dochè per legge feudale gli officj non ſono feudi . Ma ancor che  
fuſſero tali, può molto bene farſi il fedecommeſſo relativo a' lo-  
ro emolumenti .

Il Preſidente de Marinis nella ſua riſoluzione 119. del *lib. 1.* e-  
ſamina ſu d' una controverſia accaduta, ſe il feudatario poſſa  
gravare il primogenito ſucceſſore perpetuamente ſu i frutti del  
feudo a favore del ſecondogenito od altri, e adopera la ſeguen-  
te diſtinzione; o il gravame è impoſto alla perſona, e molto  
bene ciò può praticare ſenza aſſenſo, o per l' oppoſto ſi daſſe  
dritto al legatario o fedecommeſſario reale ſopra il corpo dello  
ſteſſo feudo, ed in tal rincontro il gravame non valerebbe, non  
potendoli mettere nel feudo un obbligo reale afficiente il feudo  
medefimo ſenza il Regio Aſſenſo . Con una ſiffatta dottrina  
conchiudo, che molto bene ſi può fare il fedecommeſſo divi-  
duo ſopra l' ufficio, ancorchè foſſe feudo, relativo però alla per-  
cezione de' frutti, e degli emolumenti dallo ſteſſo ufficio prove-  
nienti, locchè maggiormente ſi dilucida, ad oggetto che ne' fea-  
di ſecondo il dritto de' Franchi ſi ſuccede colla qualità eredita-  
ria; onde il ſucceſſore è tenuto ad aver rato il fatto del de-  
funto

fonto nelli termini della notissima legge *Cum a matre C. de rei vindic.* siccome ragiona e dimostra il lodato de Marinis nel luogo citato. Ma per trattar la materia più da vicino, che nelli officj si possa fare fedecommesso, purchè sia ne' termini della legittima successione feudale, l'ebbe per certo ed indubitato il nostro Pratico Maradei nel commento alla *Pramm. 3. de officiis* &c. colle parole che seguono, ed io trascrivo dal num. 10. al 12. *Præterea* ( egli scrisse ) *observandum erit, gratiam banc habere locum in officiis, in quibus poterit feudatarius vocare proximiorum agnatum esclusa femina immediate successura, semper quod officium reperitur concessum ad modum feudi pro heredibus ex corpore, ut junctis aulis S. C. decisum refert Dominus Lanarius in addit. ad Patrem in cap. 1. de success. feud. num. 3. Nec hac opinio videtur hodie posse in dubium revocari ex litteris S. C. M. 20. Augusti 1664. de quibus in Pragm. 3. sub titulo de offic. &c.*

Confermò l'autore l'anzidetta opinione nelle sue osservazioni all'osserv. 20. colle parole seguenti: *ex DD. qui de hac gratia locuti sunt, nullus quem viderim articulum hunc degustavit, solus Lanarius scribendo ante banc gratiam, quæ prodiit de anno 1653: affirmavit in officiis expresse concessis in allodium, vel simpliciter absque ulla espressione in feudum, ut patet ex suis addit. ad patrum cap. 1. de success. feud. a num. 57. cum sequenti ubi scripsit pro validitate fideicommissi instituti super officio Magistri Actorum Provinciarum utriusque Calabriae concessio pro heredibus, & successoribus in perpetuum illorum de Bernaudo, & concludit, quod semper quod concessiones leguntur cum hac clausula pro heredibus, & successoribus, vel pro heredibus ex corpore, potest fieri substitutio, & fideicommissum in officiis, quæ non sunt de Regalibus, nec habent adnexam jurisdictionem, quemadmodum ipse Lanarius considerat officium Magistri Actorum, Credentiarie, gabellæ bajulationem, & custodes carceratorum, & aliorum similium officiorum, in quibus cadit solum emolumentum proventuum, vel emolumentorum dependentium ex dictis officiis. Ratio igitur dubitandi esse videtur in Regalibus officiis, quæ non regulantur a legibus feudalibus, & proinde non videntur comprehensa sub gratia, quæ loquitur de feudis.*

L'Avvocato Fiscale de Filippis nelle sue Differtazioni fiscali, differtazione 39. in fin. num. 27. sostenne lo stesso così scrivendo: *Et mehercule ab his argumentorum generibus se se cohibere debebat Dom. Lanarius pater, dum ipse nostræ conclusionis veritatem agnoscens, feuda, & officia inter se se equiparata jam fassus est . . . Celeberrimam ad rem duabus S. C. Aulis*

*excussam attulit definitionem Regiam, scilicet Pragmaticam sanctionem 33. de feudis, quæ feudatario facultatem tribuit femina, qua sibi immediate succederet, posthabita, proximiorum agnatum in successione tamen gradum comprehensum evocandi in his etiam officiis ad heredes ex corpore feudorum instar protractis, partes nunc sibi inconcusse vindicare, in causa D. Francisci Pronobilissimi cum D. Vincentio de Montibus. Ex quibus sane niter non modo officia prout feuda constitutionum aliisque specialibus Regni juribus regulari.*

Vieppiù si confermano le cose sopra allegate coll' autorità del S. C. con due sue decisioni dopo la suddetta Prammatica 3. de officiis l'una presso il lodato Lanario nel luogo di sopra citato in cui rapportando il fatto del fedecommesso istituito sull'ufficio, dice, che i nipoti del fedecommittente domandavano l'immisione sul medesimo: *referente doctissimo, & integerrimo Consiliario Sanfelice in Banca de Martino, fuit ordinatum conservari in possessionem montem institutum Ill. Marchionis Acaja in ejus testamento cujusdam gabellæ bajulationis Civitatis Capuæ, tempore quo nepotes ex filia prætendebant immisionem, stante concessione prædictæ gabellæ pro se & heredibus ex corpore, e poi finalmente conchiude, & sic ex his videtur satis probata mea opinio, quod in officiis non habentibus jurisdictionem, & transitorii ad heredes, posse fieri fideicommissum: Dacchè rilevasti dal fatto della causa, che negli ufficj far si possa un fedecommesso anche individuo, atteso i chiamati al fedecommesso suddetto furono i nipoti di esso testatore fedecommittente.*

La seconda decisione è quella che si legge presso Capecelatro nel lib. 1. dec. 26. con cui ebbe per vero il S. C. *junctis aulis*, che gli emolumenti dell'ufficio si possono alienare e distrarre perpetuamente senza assenso. Si opponeva, che la divisione di detti emolumenti era fatta e stipolata fra due persone, la quale induceva una divisione del medesimo ufficio: *Sed quamvis non officium quod non potest esse in dominio duorum, sed esset res allodialis, & hereditaria, & quæ possit esse in duorum dominio.*

Tutto ciò che finora si è dimostrato stimo sufficiente per la prova dell' assunto proposto, cioè che gli ufficj non siano feudi, e che su di essi si possa molto bene formare l' istituzione de' fedecommessi dividui, in forza di cui possano molto bene più persone essere a parte di godere degli emolumenti, che dagli ufficj medesimi si ritraggono. Onde sembra non esservi luogo di dubitare nel caso in contesa della validità del fedecommesso istituito dal Duca D. Giuseppe Giovane.

CAP.

*Con cui si dimostra che il fedecommesso ordinato da D. Giuseppe Giovine a beneficio di D. Carlo, e D. Antonino Giovine, e loro discendenti in perpetuum sia esistente, non ostante che D. Antonio Bisogni fusse morto senza figli mascoli, ma con due figlie femine l'una maritata con Sodaro, e l'altra con Amico.*

**N**elle nullità dedotte nel S. R. C. contro l' esistenza del fedecommesso suddetto, e propriamente nella terza si assume questo argomento per dimostrare l' assunto nel modo seguente, cioè che il testatore D. Giuseppe Giovine abbia preveduti tre casi, il primo cioè dell' esistenza de' figli maschi di D. Carlo, e D. Antonino Giovine fratelli, ed eredi di esso testatore, ed allora appose la chiamata a favore de' predetti figli mascoli, e di loro figli mascoli *in perpetuum* preferendoli sempre alle femmine.

Il secondo caso poi da esso medesimo testatore preveduto fu quello dell' estinzione della linea maschile ne' discendenti di D. Carlo, e D. Antonino colla dichiarazione di preferirsi sempre la linea più prossima per rapporto al maschio ultimo moriente, comandandoli espressamente di dover assumere il cognome, e le armi di Casa Giovine, soggiungendo *e così anche li d' loro maschi discendenti in perpetuum.*

Il terzo caso poi che ebbe in mira il testatore, fu quello dell' inesistenza de' figli mascoli e femmine de' suoi eredi istituiti D. Carlo, e D. Antonino, ed in tal caso contemplò i figli maschi delle figlie femmine di Casa Giovine, ingiungendoli ancora il peso di assumere il cognome, e le armi della stessa Casa Giovine.

D. Carlo uno degli eredi istituiti trapassò senza aver lasciati figli superstiti. Il solo D. Antonino fu quello che procreò prole maschile e femminile, abbenchè in seguito la di lui linea masculina si fosse estinta. Si ritrovò superstite il solo D. Antonio Bisogni figlio maschio nato da D. Giuseppa Giovine figlia femmina del sopradetto D. Antonino. Morì in seguito il suddetto D. Antonio Bisogni senza che neppure avesse lasciata prole maschile, ma soltanto le due figlie femmine, una cioè D. Anna Bisogni Giovine maritata con D. Domenico Sodaro, e l'altra D. Antonia Bisogni allogata in matrimonio con D. Nunzio d' Amico. Da siffatta disposizione giudica l' Avversario poterli desumere; che essendosi nel secondo caso della sostit-

tu-

tuzione chiamati i maschi della figlia femmina più prossima all'ultimo moriente, senza essersi fatta menzione delle femmine, come egli crede, sia perciò spirato, ed estinto il fedecommesso suddetto nella persona di detto D. Antonio Bisogni per essere in lui mancati i discendenti mascoli dal fedecommittente contemplati, e conseguentemente darsi luogo alla libera disposizione fatta da detto D. Antonio Bisogni Giovine. Io non trascrivo le proprie parole del testamento, giacchè nel fine di quest' allegazione l'ho per intero dato alle stampe.

Premesso tuttociò, il mio assunto si è di dimostrare, che il fedecommesso come sopra additato sussista, non ostante che il suddetto D. Antonio fosse morto senza figli mascoli, giacchè dalla lettera del fedecommesso si ravvisa essere stato fatto il fedecommesso duraturo sino a tutti discendenti degli eredi gravati mascoli, e femine, e che poi nella totale loro estinzione si fiano chiamati i mascoli di altre femmine di Casa Giovine, vale a dire, che il fedecommittente abbia voluto invitare a tal successione prima la famiglia effettiva degli eredi gravati, ed in mancanza della medesima la lor famiglia contentiva colle parole che seguono: *Ed in caso che li detti Carlo, ed Antonino Giovane non facessero figli di nessuna sorte, nè mascoli, nè femmine, allora vuole, che succedano similmente li figli mascoli, e le figlie femine di Casa Giovine, con che li figli maschi delle figlie femmine debbono assumere il cognome, ed armi di Casa Giovine, e così debbasi osservare ogni e qualvolta si dasse il caso suddetto.*

E' massima ricevuta tra i Prammatici, e nell' uso pratico anche nel Foro, che la prima disposizione del testatore regoli tutte l'altre suffeguenti chiamate, e disposizioni subalterne, giacchè ella dà la norma, ed intelligenza a tutte le altre, come espriamente la cagion finale del disponente, a cui tutte l'altre seguenti si riportano. Il fedecommittente volle, che le additate due Segreterie si conservassero perpetuamente nella discendenza degli eredi gravati colle parole che seguono: *E perchè la sua intenzione è, che queste due Segreterie restino perpetuamente nelli suoi discendenti in infinitum.* Questa fu la cagion finale, per cui il testatore s'indusse a fare il fedecommesso predetto, questa fu la di lui espressa, e letterale volontà relativa alla conservazione del medesimo ne' suoi discendenti *in perpetuum*, ed *in infinitum*: Dunque sarà esistente tal fedecommesso, sempre quando vi fiano discendenti dalli suddetti eredi gravati. I figli di Sodaro, ed i figli d' Amico sono discendenti dagli eredi gravati, perchè discendenti da Giuseppa Giovane loro ava ammogliata.

gliata col fu D. Antonio Bisogni; dunque in loro deve considerarsi il fedecommesso sussistente, e non estinto.

Nè vale il dire, che D. Antonio non abbia lasciato mascoli, giacchè morì con due figlie femmine superstiti; imperciocchè se egli non ha lasciato mascoli, che furono le persone contemplate, avendo lasciato soltanto due figlie femmine, essendo le medesime come sono discendenti della famiglia effettiva degli eredi gravati debbono riputarfi invitate alla successione del fedecommesso suddetto, giacchè essendo questo un caso omeffo, se pur tal sia, si supplisce nella mancanza della qualità maschile dalla qualità di essere discendenti prescritta dal testatore *in perpetuum, ed infinitum*. Ma io sono a dimostrare, di non essere questo caso omeffo, ma di essere chiamate le figlie femmine in mancanza de' mascoli, eccone la dimostrazione riportando l'affare alla principale disposizione fatta, che regola tutte le seguenti.

*Egli il suddetto testatore dopo avere divietato a' suoi eredi istituiti di non poter giammai nè vendere, ed alienare le due Segreterie, vuole, che dopo la morte de' detti D. Carlo, e D. Antonino suoi fratelli, ed eredi istituiti succedessero in quelle i figli maschi che eran per nascere da' medesimi suoi eredi, e dopo la morte di essi i loro figli maschi in perpetuum preferendoli sempre alle femmine, ed in caso si estinguesse la linea de' discendenti maschi delli detti D. Carlo, e D. Antonino Giovane suoi fratelli, e loro figli discendenti in perpetuum; in tal caso volle, che succedessero i figli mascoli delle figlie femmine de' detti suoi fratelli.*

Si ravvisa letteralmente dall'anzidetta disposizione, che il fedecommittente abbia voluto invitare la discendenza di detti eredi gravati tanto mascoli, che femmine, imperciocchè sarebbe stata inutile, e superflua l'ordinata prelazione de' maschi alle femmine, quante volte queste si fossero volute escludere perpetuamente, e totalmente. Adunque ha inteso chiamare ed i discendenti mascoli, e le discendenti femmine colla prelazione bensì degli uni alle altre, locchè vieppiù si desume dalla parte condizionale di detta disposizione, che dilucida la dispositiva colle parole seguenti: *Ed in caso si estinguesse la linea de' discendenti mascoli de' detti Carlo, ed Antonino Giovane suoi fratelli, e loro figli discendenti in perpetuum in tal caso &c.* La parola *linea* comprende tutta la discendenza tanto di mascoli, quanto di femmine, nè ha peso veruno in contrario l'aver detto, ed espresso il fedecommittente linea de' mascoli degli eredi istituiti, quasicchè detta parola andasse a formare una qualità mascolina, imperciocchè per riputarfi tale fosse spirato nel



la persona di detta D. Antonio per le circostanze, che il Contradittore ha additate. Che se poi per l'opposto si reputa anche sussistente, e di essersi dato luogo alla terza chiamata della famiglia contentiva di detti eredi, e di detto fedecommettente, qual mostruosità questa farebbe, che esistente la famiglia effettiva del fedecommettente, cioè degli eredi gravati, si debba riputare questa esclusa, e preferita la famiglia contentiva, quandocchè non meno l'una, che l'altra può verificare ed adempiere il precetto del testatore dell'agnazione fittizia, giacchè vi sono già i mascoli discendenti da femmina discendente dagli eredi gravati, maggiormente perchè detti mascoli abili per conservare l'agnazione suddetta artificiale sono della discendenza degli eredi gravati, ed all'incontro quelli della terza chiamata sono estranei.

Da tal disposizione relativa all'ultima chiamata molte riflessioni sorgono, e sono le seguenti. Primieramente il testatore avendo nella sua principale dispositiva chiamati tutti li discendenti di Casa Giovane, vale a dire di aver voluto ordinare un fedecommeso progressivo per tutta la discendenza di detti suoi coeredi, essendosi poi nel progresso servito della parola *figli*, che addita un fedecommeso temporale, egli sotto detto nome di *figli* ha voluto certamente intendere lo stesso, che discendenti. Posto ciò per intendersi il fedecommeso spirato nella seconda chiamata, uopo sarebbe, che estinta si fusse la totale discendenza suddetta, in modocchè il fu D. Antonio Bisogni non avesse lasciato nè maschi, nè femmine da se superstiti, secondo le additate parole, che replico: *Ed in caso che li detti Carlo ed Antonino Giovane non facessero figli di nessuna sorte nè mascoli, nè femmine, allora vuole, che succedano similmente li figli maschi delle figlie di Casa Giovane.* Adunque per potersi dar luogo o alla libertà de' beni nella persona di detto fu D. Antonio Bisogni, oppure alla terza chiamata, era necessaria la totale estinzione de' figli, cioè de' discendenti tanto mascoli, quanto femmine delli suddetti eredi gravati, cosa che non si è verificata; artefo esistono il Sodaro, e l'Amico discendenti da Giuseppa Giovane figlia immediata di D. Antonino Giovane primo istituito, ed una delli suddetti Sodaro, ed Amico, e bisavola de' figli della medesima.

Dippiù si può ancora trarre una forte pruova della chiamata delle femmine dall' avere il Testatore dichiarato, e prescritto nel preliminare della sua disposizione quelle rimarchevoli parole: *e perchè è sua intenzione che le stesse due Segretorie restino nella suoi discendenti in perpetuum, ed infinitum*, dal che si rileva, che l'idea del Testatore era di far durare il fedecommeso

meſſo in tutta la ſua diſcendenza in cui vanno compreſi i maſchi, e le femmine. Onde ficcome queſta era la ſua cagion finale, a cui avea indirizzate le mire, queſta deve aver luogo in tutte le ſue ſuſtituzioni ſuſſeguenti; e ciò naſce dalla maſſima, che quel che ſi enuncia ne' preliminari delle diſpoſizioni, ſ' intende eſpreſſo in tutta l'eſteſa della diſpoſizione medeſima. Ciò ſi rileva dalla *L. Titia 34. ff. de V. S. §. idem. Idem reſpondit plerumque ea qua praefationibus conveniſſe concipiuntur, etiam in ſtipulationibus repetita creduntur, ſic tamen ut non ea ea ſtipulatione inutilis efficiatur ſtipulatio*. Il ſenſo di queſta Legge è che ciò che ſi conviene negli atti preliminari, ſ' intende eſpreſſo in tutto il contratto. Quindi ſe ciò ha luogo ne' contratti, moltoppiù dee verificarſi nelle ultime volontà, che ricevono un interpretazione più larga, ed eſteſa. *L. 19. ff. de R. J.*

La ſeconda riſfeſſione ſi è, che facendofi, come ſi ſuppone, ſeguito il caſo della caducità di detto fedecommeſſo nella perſona dell' additato D. Antonio Biſogni Giovane, reſtarebbe inutile, ed inoperativa la terza chiamata, ſenzache mai ſ' aveſſe potuto verificare, quando il fedecommeſſo foſſe ſpirato nella perſona di D. Antonio per le circoſtanze, che il Contradittore ha additate. Che ſe poi per l'oppoſto ſi reputa anche ſuſſiſtente, e di eſſerſi dato luogo alla terza chiamata della famiglia contentiva di detti eredi, e di detto fedecommettente, qual moſtruoſità queſta farebbe, che eſiſtente la famiglia effettiva del fedecommettente, cioè delli eredi gravati, ſi debba riputare queſta eſcluſa, e preferita la famiglia contentiva, quandocchè non meno l'una, che l'altra può verificare ed adempiere il precetto del teſtatore dell'agnazione fittizia, giacchè vi ſono già i maſchi diſcendenti da femmina diſcendente dagli eredi gravati; maggiormente perchè detti maſcoli abili per conſervare l'agnazione ſuddetta artificiale ſono degli eredi gravati, ed all'incontro quelli della terza chiamata ſono eſtranei.

Tantoppiù ciò ſi rende paleſe, che non ſia la ſoſtituzione ſvanita ed eſtinta dal conſiderarſi quelle parole, che ſi oſſervano nel teſtamento: e così debbaſi oſſervare ogni e qualvolta ſi daſſe il caſo ſuddetto, cioè che i chiamati non aveſſero nè figli maſchi, nè figlie femine, giacchè allora il teſtatore preſcriſſe, che foſſero ſucceduti i figli maſchi delle figlie femine di Caſa Giovane. Da ciò ſi ravviſa, che il teſtatore abbia voluto la mancanza de' figli maſcoli, e delle femmine di Caſa Giovane, acciocchè ſi foſſe dato luogo alla terza chiamata, oppure alla libertà de' beni fedecommeſſati, locchè non ſi è verificato nella per-

persona di D. Antonio, per aver egli lasciato le suddette figlie femine, di cui esistono di già i mascoli. Tal verità viene maggiormente avvalorata da una riflessione, che nasce dal contesto medesimo del testamento suddetto, giacchè colle cennate parole, e così debbasi osservare ogni e qualvolta si desse il caso suddetto si scorge, che la mira del testatore si fu, che quel tanto egli avea stabilito e prescritto relativamente a D. Carlo, e D. Antonino Giovane suoi primi eredi istituiti, si fosse ancora del pari osservato nell'ulterior discendenza de' suddetti suoi eredi, cioè che non avendo figli di nessuna sorte, nè maschi, nè femmine, allora fossero succeduti i figli mascoli delle figlie femmine contemplate nella terza chiamata, cioè della famiglia contentiva. Da ciò ne risulta, che quì entrano i termini della *l. Titia Seja §. Seja a libertis ff. de leg. 2.*, con cui si dispone doverfi considerare un vicendevole fedecommesso e chiamata tra tutti, quando all'ultimo moriente sia imposto il gravame della restituzione; quindi nel caso presente essendoci la chiamata a pro della famiglia contentiva della Casa Giovane in mancanza de' mascoli, e delle femmine comprese nell'ulterior discendenza degli eredi gravati, ne segue, che costoro debbonfi intendere chiamati, tanto se siano mascoli, quanto se siano femmine. Ma a che tanto dilungarmi circa l'assunto, quandocchè lo stesso D. Antonio ha riconosciuta la sussistenza di detto fedecommesso in aver intentata la rivendica della Segreteria di Matera distratta, e posseduta da altri, com'egli addita nel suo testamento.

Sen quì dovrei io dar fine a questa allegazione parto per altro del mio debole intendimento, giacchè questa ed altre similis controversie di volontà più col fatto, che col dritto dilucidare si possono; ma per non dirsi di aver formata una allegazione di solo fatto, perciò soggiungo alcune regole relative al dritto, ed incomincio dal fonte, cioè dalle leggi che abbiamo nel corpo civile. Il responso di Giavoleno è applicabile alla controversia presente, ed è il seguente nella *l. 99. ff. de C. et D. quae conditio ad genus personarum non ad certus, et non ad personas pertineat, eam existimamus totius esse testamenti, et ad omnes heredes institutos pertinere.* Il fedecommesso additato non è relativo, e restrittivo a certi determinati gradi, giacchè egli è stato fatto per tutta la discendenza della famiglia effettiva degli eredi gravati, ed in mancanza di questa a pro della contentiva. Adunque in tutte le chiamate si dovrà adempire, ed osservare quel tanto che dal testatore nella sua principale disposizione fu ordinato e prescritto, cioè la mancanza totale de' suoi discen-

scendenti nella seconda chiamata, per darli luogo alla terza ed ultima chiamata, la quale allora sortiva il suo effetto, quando mancavano li mascoli, e le femmine, ch'è quella condizione apposta alli primi eredi istituiti, e che deve intendersi ripetuta nelle chiamate ulteriori, ed intermedie, com'è la seconda chiamata.

Si conferma il suddetto responso di Giavoleno coll'altro responso di Ulpiano nella legge *talis scriptura* §. *Hanc autem ff. de leg. 1.*: colle parole che seguono. *Hanc autem scripturam non solum ad precedentia sola legata, sed ad universa quae testamento adscripta sunt, extendi Gallus Aquilius, Ofilius, Trebatius responderunt; idque verum est*, anzi soggiunge il G.C. Paolo immediatamente nella l. 31. d. rit. *sed etiam ad ea, quae codicillis confirmatis postea legata fuerint, haec clausula pertinet*. Questa fu un' ampliazione fatta da Paolo del responso suddetto di Ulpiano, con cui volle significare, che la condizione apposta per principale disposizione al testamento s' intendeva repetita anche in una scrittura separata e diversa, come sono i codicilli, e maggiormente doveasi intendere ripetita nelle altre parti di una stessa scrittura. Dunque, replico a dire, la totale mancanza de' mascoli, e delle femmine preveduta ne' primi eredi istituiti, dovrà intendersi ripetita relativamente alla seconda chiamata; per poterli dar luogo, o alla libertà de' beni; o alla terza chiamata, secondo quello scrisse il dotto Fabro nella sua definizione 14. ad *Senatusc. Trebell.* così: *Primum fideicommissum confluit in solidum*, dopo la quale epigrafe sussegue la definizione nel modo seguente: *Ea bonorum portio, quae fideicommissum reciproco, aut graduati ad aliquem pervenit, si idem ille alteri restituere rogatus sit, in posterius quoque fideicommissum venit: Ita Senatus in eadem causa*. Se dunque nella presente disposizione per darli luogo alla terza chiamata volle la mancanza de' discendenti tanto mascoli che femmine, lo stesso deve dirsi nella seconda chiamata, cioè di aver voluta la mancanza de' discendenti, ed in questo caso potranno riputarli chiamate tacitamente anche le femmine secondo la l. 17. *qui filiabus ff. de leg. 1.* che io la trascrivo: *Qui filiabus legavit, si mentionem aliqua parte testamenti postuma fecit, videtur in filiarum legato, & de postuma sensisse*. Ulpiano, di cui è questo responso, disse, che facendo il testatore in qualche parte del suo testamento menzione della postuma, si deve credere, che il legato lasciato alle figlie, comprende anche la postuma, tuttocchè per incidente si fosse fatta ad altro oggetto menzione di detta postuma; locchè se ha luogo per la congetturata volontà del testatore, quan-

quanto maggiormente allorchè il testatore espressamente invita alla successione anche le femmine de' primi eredi istituiti.

Si dimostra vieppiù, e si comprova il mio assunto di essersi nella seconda chiamata ammesse al fedecommesso suddetto anche le femmine; dappoichè il fedecommittente nella prima chiamata, che deve servir per norma alle altre, volle e dispose, che li mascoli fossero preferiti alle femine, locchè ci avvertisce molto bene di essere state chiamate le femmine in mancanza de' maschi tacitamente, come ci hanno lasciato scritto due celeberrimi autori, l'uno de Rosa nella sua *Conf. 69. num. 181. ad 182.*, e Molina de *Hispaniæ primog. lib. 3. cap. 5. num. 62.* le di cui autorità perchè corrispondono molto bene alla nostra controversia, giudico necessario di trascriverle.

*Immo & si in sola priore parte dispositionis, dum scilicet loquebatur de descendantibus ex masculis D. Clara adjecisset hanc masculorum prælationem, quia tamen illam adjecit per viam regulæ generalis, ibi semper & in quocumque casu, per quæ verba semper & in quocumque casu induci regulam generalem probant Decianus &c. & in nostris terminis Molina, & Casanar: qui in propriis terminis loquitur clausula: præferendo semper masculos fœminis, & præterea Peregr. de fideicom. art. 16. num. 105. & num. 42. ex l. fin. ff. de R. D. aliisq. juribus id comprobatur, adhuc illa repetita censetur in sequentibus substitutionibus, ut in terminis tradunt Gregorius Lopez. &c. e nel num. 185. soggiunge: Prima, quia quando per viam regulæ prælatio masculorum apposta est, non tractamus amplius de repetitione, nam illa tunc ex vi comprehensiva totam dispositionem, ac omnes substitutionum gradus complectitur. Secundo quia hæc prælatio masculorum licet non esset apposta per modum regulæ generalis, sed simpliciter, attamen cum posita sit in medio, nempe post substitutionem descendantium ex masculis, & ante substitutionem fœminarum, ac descendantium ex eis, utrumque gradum complectetur, & licet in fine primi gradus sit apposta, in hoc etiam quando repetita intelligitur.*

Corrispondentemente a tal teoria così viene tal verità contestata dal suddetto Molina nel luogo dianzi accennato, di cui stimo recare le parole: *Idque comprobatur ex eleganti doctrina Bartoli in l. prætor §. eritque differentia in num. 1. ad fin. ff. de vi bonorum raptorum, ubi inquit quod quando aliquid est appositum per viam regulæ generalis; id quod dictum est ibidem, censetur in sequentibus repetitum.*

Alle cose suddette pienamente esaminate, e discusse stimo soggiungervi la seguente considerazione di avere il testatore prima di prescri-

scrivere: il fedecommeſſo voluto premettere per cagion finale del medefimo le ſeguenti parole: *E perchè la ſua intenzione è, che queſte due Segreterie reſtino perpetuamente ne' ſuoi diſcendenti in infinitum, per tanto eſpreſſamente &c.* le quali come relative agli ſteſſi ufficj per conſervarſi i medefimi in tutti li ſuoi diſcendenti formano un fedecommeſſo reale affettivo per tutti li ſuoi diſcendenti, in modo che non fuſſe operativa qualunque omiſſione, o caducità intermedia deſtruttiva del fedecommeſſo medefimo ſecondo il dotto conſiglio del Cardinal Pariſio, che io colle proprie parole traſcrivo, così nel ſuo *conf. 90. num. 43. vol. 2. Nam Bertus ſenior noluit gravare perſonam, ſed potius gravare ipſam hereditatem, & bona ſua dum dixit ita quod ſemper vadant &c. qua verba bona reſpiciunt: quo fit ut tale onus, & gravamen dicatur reale, ita quod affecit omnes, ad quos bona, & hereditas pervenit, & gradatim omnes videntur vocari, & adſtricti onere prædicto.* Ed altrove nel *conf. 16. al n. 50. d. v.* lo ſteſſo autore così ſcriſſe: *Quando bona ſunt per reſtorem prohibita alienari cum eſpreſſione cauſæ ut ſupra dictum fuit, hereditas ipſa dicetur eſſe gravata onere reali, & affecit omnes, ita quod fideicommiſſum inducit, & gradatim omnes videntur vocari, & adſtricti onere prædicto.*

**E** con ciò ſtimo dar fine alla preſente allegazione, ſoggiungo ſoltanto, che l'affare nello ſtato preſente non è più incerto e dubbioſo per la ſupplica di *referat contenta*, che per parte del Sodaro ſi è preſentata, colla quale dà per vero, e ſuſſiſtente il detto fedecommeſſo, ſecondo che il S. C. l'ha deciſo, e ſoltanto pretende, che ſi doveſſe decidere nuovamente di eſſere detto fedecommeſſo primogeniale, *ut fol. 251. proc. hered.* Spero intanto, che il S. C. colla ſua nota giuſtizia abbia da conſermare in favore d'Amico la ſua prima deciſione.

Napoli li 26. Febbrajo 1795.

Giuseppe Toscano.

Copia &c.

**I**N nomine Domini amen. Die sexta mensis Februarii millesimo sexcentesimo septuagesimo primo Neapoli & proprie in domo magni Anielli Ventre ex domibus Spiritus Sancti.

Ad preces &c. nobis &c. factas &c. pro parte magni Iosephi Iovine Civitatis Montis Leonis Calabria, personaliter accessimus in dicta domu, & dum ibidem essemus, invenimus dictum Iosephum in quadam camera in lecto jacentem infirmum corpore, sanum tamen Dei gratia mente, & in sui recta loquatione, & memoria pariter existente, qui considerans statum presentis humanae vite fragilem & caducum esse, & quod nihil certius morte, nihil incertius hora illius; volens saluti suae animae provide- re, & de bonis suis temporalibus disponere, ne inter heredes post ejus obitum aliqua oriatur discordia, hoc praesens ultimum suum nuncupativum testamentum condidit, quod valere voluit, & mandavit jure testamenti praedicti, & si dicto jure forsan non valeret, valere tamen voluit & mandavit jure legati, codicillorum, & omni alia meliori via &c. cassans, irritans, & annullans omnia, & quaecumque alia testamenta, codicillos, donationes causa mortis, & ultimas voluntates per eum usque adhuc condita, conditos, & conditas, etiam ad pias causas, & voluit, quod haec sit sua ultima voluntas, & quilibet quocum- que jure succedens, sive praesentis testamenti vigore, sive ab intestato, teneatur praesens testamentum, & contenta in eo adim- plere, & observare. Prohibens expresso, quod non possit detra- hi, seu defalcari jure natura ratione Falcidiae, seu Trebellia- nicae, seu pro debito bonorum subsidio.

Primieramente detto Giuseppe testatore come fedel cristiano rac- comanda l'anima sua all' Onnipotente Iddio, alla gloriosa sem- pre Vergine Maria, S. Giuseppe, suo Angelo Custode, e con tutti li Santi, e Sante suoi Avvocati della Corte Celestiale; quelli pregando per la salute dell'anima sua, e quando piacerà a Sua Divina Maestà, che l'anima passerà da questa a miglior vita, vuole che il suo corpo sia sepellito nella Ven. Chiesa di S. Maria della Nova di questa Città di Napoli de' PP. Zocco- lanti, e propriamente nella sepokura di D. Aniello Ventre, & e proprio quella vicino al grado in mezzo alla Chiesa.

Poi perchè l'istituzione dell'erede è capo e principio di qual- voglia testamento, per la quale il testamento per disposizione di legge dicesi nullo. Per tanto esso Giuseppe testatore ordina e fa, e colla sua propria bocca nomina suoi eredi universali, e particolari li Sigg. D. Carlo, e D. Antonino Giovane suoi fratelli sopra

sopra tutti e qualsivogliano suoi beni mobili , e stabili. presenti , e futuri , oro , argento , censi locali , corpi , ed entrate ; nomi dei debitori , e qualsivoglia altra cosa , che al detto Giuseppe testatore spetta , e potesse spettare dovunque siti e posti , ed in qualsivoglia cosa consistentino , eccetto però dell'infra scritti legati .

In primis esso testatore Giuseppe si trova possedere l'ufficio di due Segreterie di due Provincie di Principato Citra , e Basilicata concedutigli per i suoi servizj da S. M. ( D.G. ) *in perpetuum* , e *in burgensaticum* , conforme si contiene nelli Reali Privilegj di detta Cancellaria , alli quali si abbia relazione , e perchè la sua intenzione è che queste due Segreterie restino perpetuamente nelli suoi discendenti *in infinitum* , pertanto espressamente esso Giuseppe testatore proibisce , che le dette Segreterie non possono nè alienarsi , nè per qualsivoglia causa etiam privilegiata obbligarsi li frutti , o emolumenti di esse Segreterie , e vuole che dopo la morte delli detti Sigg: Carlo , e D. Antonino suoi fratelli ed eredi succedano nelle dette Segreterie li figli mascoli , che nasceranno dalli medesimi suoi eredi , colle medesime proibizioni di alienazione ut supra , e dopo la morte di essi li loro figli mascoli *in perpetuum* preferendoli sempre alle femine , ed in caso ( Dio non voglia ) si estinguesse la linea delli discendenti mascoli delli detti Carlo , ed Antonino Giovane suoi fratelli , e loro figli discendenti *in perpetuum* , in tal caso vuole che succedano li figli mascoli delle figlie femine delli detti suoi fratelli , e vuole che s'intende chiamata quella linea delle femine , la quale sarà più prossima all'ultimo moriente , nel quale si estinguesse la linea de' mascoli , ed in tal caso vuole ed ordina , che li mascoli ut supra chiamati debbano assumere il cognome , ed armi della Casa Giovane , e così anche i diloro discendenti mascoli *in perpetuum* , acciò si perpetui la memoria della sua casa , ed in tal caso , che li detti Carlo e D. Antonino Giovane non facessero figli di nessuna sorte nè mascoli , nè femine , allor vuole che succedano similmente li figli mascoli delle figlie femine di Casa Giovane , con che li figli mascoli delle figlie femine debbano assumere il cognome , ed armi di Casa Giovane , e così debbasi osservare ogni e qualvolta si desse il caso suddetto , e colla medesima proibizione di non poterli nè vendere , nè alienare per qualsivoglia causa *etiam* privilegiata , atteso così è la sua volontà .

Item lascia alla Sig. Sorella Lucrezia Giovane sua carissima sorella monaca nel Ven. Monistero di S. Croce di detta Città di Monteleone duc. 50. annui , quali vuole che se li paghino dalli